

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 06 / 2023

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 12 maggio 2023, n. 12993 - sui termini del correntista per richiedere all'istituto di credito la consegna della documentazione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento del saldo del conto corrente: la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito per le preclusioni istruttorie dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare caso per caso se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 24 maggio 2023, n. 14338 – società a responsabilità limitata ed impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: ai sensi dell'art. 2434-bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci *medio tempore* chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2434-bis c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 2 maggio 2023, n. 11357 – stato di insolvenza del debitore nel c.d. “periodo sospetto”: in tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2 e 5 l.f., lo stato di insolvenza del debitore nel c.d. “periodo sospetto” è oggetto di una presunzione *iuris et de iure* che, come tale, non ammette prova contraria, incombando sul giudice solo il dovere di verificare se in tale periodo si siano manifestati esteriormente i sintomi della crisi e la loro percezione da parte dell'*accipiens*.

Corte di Cassazione, 9 maggio 2023, n. 12332 – prededucibilità del credito risarcitorio per danni cagionati all’immobile locato anteriormente al fallimento: il credito risarcitorio derivante dai danni cagionati all’immobile locato anteriormente alla data del fallimento non è prededucibile, non potendo la prosecuzione *ex lege* del contratto di locazione immobiliare causare alla massa dei creditori un pregiudizio riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era *in bonis* e dovendosi tener conto che la prededucibilità può essere attribuita solo ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e a quelli sorti in occasione della procedura concorsuale ex art. 111, co.2, l.f.

Corte di Cassazione, 12 maggio 2023, n. 12993 - sui termini del correntista per richiedere all'istituto di credito la consegna della documentazione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento del saldo del conto corrente: la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12993 del 12 maggio 2023, si è pronunciata riguardo **«il diritto spettante al cliente (...) ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4»**, confermando il precedente orientamento della stessa Corte, alla cui stregua tale diritto **«può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato»**.

Da qui la Suprema Corte ha poi tratto il principio secondo cui **«non è, dunque, necessario – (...) – che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4 t.u.b. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento»**.

In seguito, la Corte di Cassazione ha approfondito il profilo della **«rimessione in termini (...) – delle conseguenze di una richiesta ex art.**

119, comma 4 T.U.B. inviata alla banca dal correntista, **dopo che quest'ultimo abbia introdotto il giudizio contro la prima (...), ma anteriormente allo spirare del termine per il deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6: richiesta cui la banca abbia dato seguito rispettando il termine ad essa assegnato dall'art. 119 predetto, ma in un momento in cui, per la parte attrice, erano spirati i termini per le preclusioni istruttorie di cui alla menzionata disposizione codicistica».**

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, fa dipendere la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini dall'esito di due necessarie verifiche: la prima riguarda **«la presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con "difficoltà"»**; l'altra attiene alla cd. **«immediatezza della reazione»**, da intendere come **«tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare»**.

Da qui, procedere la Suprema Corte, **«la correntista, libera di scegliere il momento in cui esercitare la facoltà riconosciuta dalla menzionata norma del T.U.B., non può, per ciò solo, ritenersi dispensata dall'osservanza del termine per le preclusioni istruttorie di cui alla citata norma codicistica»**, dato che **«opinare diversamente (...) significherebbe, sostanzialmente, rimettere il concreto maturare di queste ultime alla mera scelta di una delle parti del processo, conclusione chiaramente inaccettabile»**.

La Corte conclude constatando che in casi simili riemerge l'occasione di una valutazione caso per caso, per appurare, in via definitiva, **«se una siffatta condotta della correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini»**, traendone il relativo principio di diritto.

Corte di Cassazione, 24 maggio 2023, n. 14338 – società a responsabilità limitata ed impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: ai sensi dell'art. 2434-bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci *medio tempore* chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2434-bis c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14338, pubblicata in data 24 maggio 2023 si è pronunciata in materia di società a responsabilità limitata ed impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio.

La Corte ha evidenziato che **«è per il bilancio - riferito all'esercizio nel corso del quale viene dichiarata la nullità del bilancio precedentemente impugnato - che sorge l'onere a carico degli amministratori di tener conto delle ragioni della stessa, senza che, tuttavia, tale onere di adeguamento sia condizionato, in senso assoluto, all'impugnazione anche di tale bilancio e di quelli medio tempore intervenuti tra l'impugnazione proposta e la sentenza che l'ha accolta».**

La Corte, richiamando l'art. 2434 bis c.c., ha infatti affermato che **«"il bilancio di esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa", senza, dunque, porre a carico della socia l'onere della sua impugnazione».**

La Suprema Corte ha ritenuto di precisare che **«come afferma la norma codicistica già sopra ricordata, è dalla sentenza che dichiara la nullità e non già dalle ulteriori impugnazioni eventualmente proposte dal socio che sorge l'obbligo degli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi».**

Infine, la Corte di Cassazione ha concluso affermando il seguente principio di diritto **«[a]i sensi dell'art. 2434bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2434bis c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata**

delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa».

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 2 maggio 2023, n. 11357 – stato di insolvenza del debitore nel c.d. “periodo sospetto”: in tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2 e 5 l.f., lo stato di insolvenza del debitore nel c.d. “periodo sospetto” è oggetto di una presunzione *iuris et de iure* che, come tale, non ammette prova contraria, incombando sul giudice solo il dovere di verificare se in tale periodo si siano manifestati esteriormente i sintomi della crisi e la loro percezione da parte dell'*accipiens*.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11357 del 2 maggio 2023, si è pronunciata in tema di azione revocatoria fallimentare con specifico riferimento allo stato di insolvenza del debitore nel c.d. “periodo sospetto” anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che **«lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale»**. Pertanto, **«il giudice del merito, ai fini della prova in questione, deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'accipiens (Cass. 6575/2018)»**.

Di conseguenza, la Corte ha affermato che **«né il convenuto con l'azione revocatoria fallimentare può essere ammesso a provare che il debitore, nel cosiddetto periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, non versava in stato di insolvenza, ma solo in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né, tanto meno, la procedura attrice deve fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere dello stato di insolvenza al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito (Cass. 4559/2011)»**.

La Corte di Cassazione ha poi richiamato un consolidato orientamento della stessa Corte in base al quale **«la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. 3854/2019, Cass. 3336/2015)»**. La Corte ha proseguito affermando che **«nell'operare la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione il giudice ben può valorizzare le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati (Cass. 23650/2021)»**.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto **«in tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di**

insolvenza del debitore nel cd. “periodo sospetto” anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, il convenuto non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, dall’altro, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere dello stato di insolvenza al momento dell’esecuzione dell’atto revocando, né siffatto accertamento può essere compiuto d’ufficio dal giudice del merito».

Corte di Cassazione, 9 maggio 2023, n. 12332 – prededucibilità del credito risarcitorio per danni cagionati all’immobile locato anteriormente al fallimento: il credito risarcitorio derivante dai danni cagionati all’immobile locato anteriormente alla data del fallimento non è prededucibile, non potendo la prosecuzione *ex lege* del contratto di locazione immobiliare causare alla massa dei creditori un pregiudizio riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era *in bonis* e dovendosi tener conto che la prededucibilità può essere attribuita solo ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e a quelli sorti in occasione della procedura concorsuale ex art. 111, co. 2, l.f.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12332, pubblicata in data 9 maggio 2023, si è pronunciata in tema di prededucibilità del credito risarcitorio per danni cagionati all’immobile locato anteriormente al fallimento.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che *«è pacifico che il fallimento del conduttore comporta il subentro automatico del curatore, fino all’esercizio della sua facoltà di recesso, e che sono prededucibili solo i canoni che maturano alla data del fallimento (...) fino all’esercizio del recesso, mentre i canoni pregressi hanno natura concorsuale, derivando da un inadempimento del fallito, di cui la massa non si fa carico per il solo subentro ex lege del curatore».*

Di conseguenza, secondo la Corte, allo stesso modo può *«ritenersi prededucibile solo il credito da risarcimento dei danni in ipotesi cagionati all’immobile durante la procedura fallimentare, in costanza di prosecuzione del rapporto, non anche di quelli cagionati anteriormente; **altrimenti, con la prosecuzione ex lege del contratto di locazione immobiliare la massa dei creditori verrebbe automaticamente a sopportare un danno riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era ancora in bonis, e cioè prima del fallimento, in contrasto con i principi che presiedono al riconoscimento della prededuzione».***

La Suprema Corte ha poi ricordato che *«ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., infatti, **la prededucibilità può essere attribuita solo ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e a quelli sorti in funzione ovvero in occasione della procedura concorsuale».***

In proposito, la Corte ha affermato che *«il criterio dell'occasionalità, per avere un senso compiuto, va integrato con l'implicito elemento soggettivo, poiché altrimenti esso risulterebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa; **di conseguenza, solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali – così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività – assurgono a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali**».*

La Corte ha precisato che *«è ben vero che l'obbligo del curatore di restituzione cosa locata (art. 1590 c.c.) sorge al momento del recesso, e che il curatore è responsabile dell'inadempimento o del ritardo nella restituzione, se ingiustificato (art. 1591 c.c.); **ma ciò non significa anche che il curatore debba rispondere dei danni cagionati dalle opere realizzate dal conduttore in bonis, trattandosi appunto di illecito contrattuale consumato prima dell'apertura del fallimento, per quanto il relativo credito risarcitorio diventi esigibile solo dopo, al momento del recesso**».*

Sulla base di tali premesse, la Corte ha stabilito che *«l'infondatezza del motivo, **con conseguente disconoscimento della prededucibilità del credito in esame (...)** discende dal fatto che, **quand'anche si ritenesse rinvenibile il profilo cronologico dell'insorgenza del credito in occasione della procedura concorsuale, difetterebbe comunque, palesemente, il profilo soggettivo di imputazione dell'attività degli organi fallimentari**».*